

CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 4 MAGGIO 2015

a cura di Massimo Pipino

- 1) Fatturazione elettronica: i rimborsi IVA avranno una corsia preferenziale**
- 2) INPS – Circolare n. 82 del 23 aprile 2015: chiarimenti in merito alle modalità di liquidazione della quota integrativa della retribuzione (TFR in busta paga)**
- 3) Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali nota del 17 aprile 2015: collocamento obbligatorio – ambito di applicazione dell’articolo 5, comma 2 della Legge n. 68/1999**
- 4) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello 9/2015: contrattazione collettiva nazionale e responsabilità solidale**
- 5) Legge n. 297/82 -TFR Indice di rivalutazione per il mese di febbraio 2015**
- 6) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare del 3 marzo 2015 Testo Unico sulla Sicurezza – D.LGS. 81/08 – Soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature – Tariffe aggiornate delle prestazioni**
- 7) INPS – Flusso UNIEMENS – Aggiornamento dei controlli software su matricole aziendali cessate – Messaggio n. 1990/2015**
- 8) PREVEDI – Iscrizione e versamento al Fondo – Proroga per l'adeguamento contrattuale – Accordo nazionale 24 marzo 2015**
- 9) Decreto 14 gennaio 2015 – Riduzione premi e contributi INAIL**
- 10) Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2015: IMU e TASI 2015 - Coefficienti per i fabbricati D**
- 11) Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2015: è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 20 gennaio 2015 che fissa i nuovi contributi dovuti dalle società cooperative relativi alla revisione per il biennio 2015-2016. Dal 30 marzo decorrono i 90 giorni per provvedere al versamento, come previsto dall’articolo 9 del medesimo decreto**
- 12) Chimica – Ceramica Artigianato: firmato l'accordo per la proroga della disciplina dell'apprendistato professionalizzante**
- 13) METALMECCANICA CONFAPI: firmato l'accordo per la fruizione del congedo parentale su base oraria**
- 14) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello n. 13/2015: chiarimenti in materia di spettanza della NASPI in caso di licenziamento per motivi disciplinari e per chi**

“concilia”

15) Corte Costituzionale - sentenza n. 33, pubblicata in G. U. 18/03/2015 n. 11: la tracciabilità dei flussi finanziari è competenza statale

16) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 4596 del 6 marzo 2015: la violazione degli obblighi di riservatezza e fedeltà legittima il licenziamento

Gli approfondimenti della circolare sindacale e previdenziale

Con il comunicato stampa del 1° aprile scorso, l'INPS ha provveduto al riepilogo dei contributi previsti per le collaborazioni familiari e le badanti per l'anno 2015. La prima scadenza è appena trascorsa (10 aprile scorso), ma può essere utile riepilogare la contribuzione dei lavoratori domestici.

1) Fatturazione elettronica: i rimborsi IVA avranno una corsia preferenziale

Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto che dovrebbe incentivare i privati all'utilizzo della fatturazione elettronica, anche se, in taluni casi, il nuovo sistema potrebbe essere scollegato rispetto all'emissione (all'origine) dei documenti in formato elettronico. Secondo la prima parte del provvedimento, *“A decorrere dal 1° luglio 2016 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche”*. La circostanza che i contribuenti decidano di avvalersi del predetto servizio e che trasmettano ai propri clienti documenti in formato elettronico non garantisce di per sé alcun beneficio fiscale. I vantaggi fiscali e quindi l'incentivazione all'abbandono della carta sono disciplinati dal successivo comma 3 dell'articolo 1 del decreto, che però prevede un ulteriore adempimento. In particolare si prevede che *“con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto possono optare, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni”*, effettuata anche per il tramite del Sistema di Interscambio (di cui alla Legge n. 244/2007). In buona sostanza se il contribuente emette le fatture in formato elettronico e conserva in formato digitale le fatture ricevute provenienti dai propri fornitori non ha alcun vantaggio fiscale se non trasmette questi documenti all'Agenzia delle Entrate. Pertanto fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei relativi dati sono adempimenti che si pongono su piani ben distinti. Sembra, ma sotto questo profilo sarà necessario attendere le regole tecniche di attuazione, che anche le fatture che nascono quali documenti analogici (cartacei) potranno essere trasformati in documenti elettronici da trasmettere all'Agenzia delle Entrate al fine di fruire degli incentivi fiscali. È evidente, però, che il vantaggio maggiore sarà per i contribuenti che gestiranno l'intero ciclo della fatturazione in formato elettronico sin dall'origine e quindi con la formazione di documenti completamente smaterializzati. La trasmissione dei documenti all'Agenzia delle Entrate non sarà obbligatoria, ma sarà il contribuente a poter scegliere liberamente. Tuttavia, una volta effettuata la

scelta, questa vincolerà il contribuente per un quinquennio (lo stesso anno ed i quattro successivi). Il primo beneficio dovuto alla trasmissione al Fisco dei predetti dati riguarderà l'esonero dall'obbligo di trasmissione del c.d. "spesometro". Sotto questo profilo il vantaggio non sembra particolarmente rilevante. Infatti, la comunicazione prevista dall'articolo 21 del Decreto Legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) già prevede l'obbligo di trasmissione dei dati di tutte le fatture attive e passive indipendentemente dall'ammontare. È previsto un numero limitato di eccezioni, come ad esempio per le operazioni risultanti dagli elenchi INTRASTAT o per altre operazioni i cui dati sono già in possesso dell'Amministrazione finanziaria (ad esempio per le cessioni immobiliari). Ora l'esonero dal suddetto obbligo è condizionato alla materiale trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle fatture. In buona sostanza si sostituisce la trasmissione dei dati relativi alle fatture con la trasmissione integrale delle fatture. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall'esonero della comunicazione della presentazione dell'elenco INTRASTAT per le sole prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Paese comunitario. Anche questo beneficio non sembra essere particolarmente rilevante. Il vantaggio più significativo, almeno per i soggetti di maggiori dimensioni, è rappresentato dalla drastica riduzione dei tempi di rimborso dell'IVA che potranno essere erogati, in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. Inoltre il rimborso potrà essere richiesto ed erogato anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione prevede che la restituzione dell'eccedenza dell'IVA potrà essere effettuata solo a condizione che l'aliquota IVA applicata alle operazioni attive risulti inferiore a quella relativa alle operazioni di acquisto. Il rimborso può essere chiesto anche dai contribuenti che pongono in essere operazioni di cessioni all'esportazione per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Queste limitazioni, ed anche altre condizioni, continueranno ad applicarsi ai soggetti che decideranno di non trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutte le fatture attive e passive. Diversamente, ove il contribuente dovesse decidere di trasmettere al Fisco tutte le fatture, la richiesta di rimborso potrà essere fatta valere in ogni caso. Ad esempio anche nel caso in cui l'ammontare delle esportazioni fosse pari all'otto per cento del volume d'affari complessivo (anziché superiore al 25%), sarà possibile ottenere la restituzione dell'eccedenza.

2) INPS – Circolare n. 82 del 23 aprile 2015: chiarimenti in merito alle modalità di liquidazione della quota integrativa della retribuzione (TFR in busta paga)

Con circolare n. 82 del 23 aprile 2015 l'INPS illustra la disciplina relativa alla liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), meglio conosciuta come TFR in busta paga, prevista dalla legge di stabilità, sulla base delle modalità di attuazione fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29, e fornisce istruzioni in ordine alle modalità di valorizzazione degli elementi che compongono il flusso delle denunce contributive dei

datori di lavoro (UniEmens). Dopo aver nuovamente evidenziato chi sono i soggetti destinatari e quindi quelli esclusi, i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla Qu.I.R., la Misura della Qu.I.R., l'INPS si è sofferma su alcuni aspetti operativi importanti.

Richiesta e liquidazione della Qu.I.R.

I lavoratori aventi diritto alla Qu.I.R. sono tenuti a presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso, predisposta secondo il modello allegato al Dpcm debitamente compilata e sottoscritta. Il datore di lavoro rilascerà in formato elettronico, attestazione di ricevimento. Il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. opera a partire dal mese successivo a quello di presentazione della predetta istanza, sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente, ma solo dopo che il datore di lavoro abbia accertato il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni ostative. La liquidazione della Qu.I.R. viene effettuata sulla base delle modalità in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro:

- a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al Finanziamento;
- a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia.

Accesso al finanziamento assistito da garanzia

I datori di lavoro con alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che, al contempo, non siano tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, possono accedere ad un apposito finanziamento erogato dagli intermediari aderenti all'accordo-quadro stipulato, fra il ministero dell'Economia e delle finanze, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'Associazione Bancaria Italiana. Analizziamo in particolare l'aspetto operativo. I datori di lavoro, devono richiedere all'INPS, attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche messe a disposizione dall'Istituto, la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento. Il modulo di istanza on-line "Qu.I.R.", è stato reso disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it, attraverso il seguente percorso: servizi on line/per tipologia di utente/aziende, consulenti e professionisti/servizi per le aziende e consulenti/Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente. E' necessario autenticarsi con codice fiscale e PIN. Entro i trenta giorni successivi alla data della richiesta, l'INPS, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia una certificazione con esito positivo in capo alla posizione contributiva (matricola) del datore di lavoro. Sulla scorta delle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall'Istituto, il datore di lavoro può accedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto con l'intermediario aderente all'Accordo quadro. Il contratto di finanziamento assistito da garanzia deve prevedere la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro. L'intermediario deve comunicare tempestivamente all'Istituto l'avvenuta concessione del finanziamento e la relativa decorrenza, utilizzando l'apposita piattaforma elettronica messa a disposizione. Sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro nell'ambito della denuncia contributiva UniEmens, l'Istituto, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della Qu.I.R., certifica all'intermediario che ha concesso il

finanziamento, la misura della Qu.I.R. da finanziare. Se le condizioni di accesso al Finanziamento non ricorrono congiuntamente, il datore di lavoro effettua l'erogazione della Qu.I.R. attraverso risorse proprie. Il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia è il 30 ottobre 2018. Il rimborso anticipato del finanziamento assistito da garanzia è previsto in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento stesso. Al verificarsi di una delle condizioni di interruzione anticipata verificatesi nel corso dell'erogazione della Qu.I.R., il finanziamento è interrotto a partire dal periodo di paga successivo a quello d'insorgenza della specifica condizione e per tutta la sua durata. Il datore di lavoro mutuatario dovrà procedere al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e dei relativi interessi. È inoltre tenuto a trasmettere all'INPS specifiche denunce di variazione (UniEmens/Vig) per ognuno dei mesi in cui si sono formate le quote di Qu.I.R. non finanziate.

Fondo di Garanzia

È stato istituito presso l'INPS uno specifico Fondo di garanzia, con dotazione iniziale a carico del bilancio dello Stato, che per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro. Il fondo è alimentato dal gettito di un contributo in misura pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzano il Finanziamento assistito da garanzia ai fini dell'erogazione della Qu.I.R.. Non sono tenuti al versamento i datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie ovvero tramite il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, e l'esonero opera sulla base del principio della competenza, pertanto si applica con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R., che, nel caso di ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, non coincide con il mese di erogazione della Qu.I.R. medesima. Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al Finanziamento assistito da garanzia, trovano applicazione anche le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive) che sono fissate nella percentuale massima dello 0,28%. Il Fondo di garanzia interviene in tutti i casi di inadempimento totale o parziale nonché in caso di insolvenza del datore di lavoro, e non interviene a copertura di oneri fiscali o notarili riferibili al finanziamento. L'intervento del Fondo è richiesto direttamente dall'intermediario e la modalità di richiesta, sarà diversa a seconda che il datore di lavoro sia insolvente o inadempiente. Ad ogni modo la domanda di intervento del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il 31 marzo 2019 per tutti i finanziamenti da restituire entro il 30 ottobre 2018.

Surroga dell'INPS

Per il recupero delle somme anticipate l'Istituto è legittimato ad utilizzare l'avviso di addebito con titolo esecutivo a carico del datore di lavoro inadempiente aumentato delle sanzioni civili nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) della Legge 388/2000, a decorrere dalla data di scadenza del rimborso del finanziamento sino a quella di effettivo pagamento. Per la restituzione di quanto anticipato dal Fondo, il datore di lavoro può chiedere la regolarizzazione in forma rateale, alle condizioni e con le modalità previste per i crediti contributivi. Con successivo messaggio verranno impartite specifiche istruzioni per la gestione delle quietanze e l'esercizio delle diverse azioni di surroga, in particolare per quanto attiene al caso di insolvenza del datore di lavoro.

Uniemens

L'INPS, infine, spiega come esporre l'erogazione della Qu.I.R. in UniEmens. L'utilizzo dei nuovi elementi e dei nuovi codici per l'erogazione della Qu.I.R. indicati è valido a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015.

3) Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali nota del 17 aprile 2015: collocamento obbligatorio – ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 2 della Legge n. 68/1999

Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpellato della Federreti, in materia di collocamento obbligatorio e di esclusione dalla base di computo ex articolo 5, comma 2 della Legge n. 68/1999 del personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, di assistente alla direzione lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi, ha ribadito che tale esclusione riguarda i datori di lavoro del settore edile ed il relativo personale, non potendo pertanto essere applicato a personale non appartenente al settore dell'edilizia. Il dicastero ha infatti ribadito che la disposizione contenuta nella Legge 68/1999 è espressamente riferita ai datori di lavoro del settore edile, con l'eccezione formulata dalla Legge Fornero per quanto attiene al personale direttamente operante nei montaggi e smontaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Anche con riferimento a quest'ultima ipotesi, però, il Ministero ha espresso parere negativo con riguardo al caso di specie, in quanto il personale citato nella richiesta di parere assolve funzioni di coordinamento, supervisione e controllo e non è direttamente operante nelle attività richieste dalla legge. Ciò non toglie ovviamente che nel settore dell'edilizia l'esclusione operi comunque con riferimento a tali figure in quanto personale del settore edile.

4) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello 9/2015: contrattazione collettiva nazionale e responsabilità solidale

Il Ministero del Lavoro, con riferimento ad un quesito in tema di responsabilità solidale, risponde con la nota del 17 aprile scorso, chiarendo che il regime derogatorio all'istituto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 può essere disciplinato dai contratti collettivi applicati ai lavoratori impiegati nell'appalto. Il chiarimento segue alla domanda di interpellato con la quale si chiedeva rispetto a quale contrattazione collettiva (dell'appaltatore o del subappaltatore) debba riferirsi l'inciso dell'art. 29 "salva diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali". È stato, inoltre, ribadito che eventuali deroghe previste dai contratti collettivi possono interessare solo il regime retributivo dovuto ai lavoratori interessati "con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi". Inoltre, ha chiarito il Dicastero, eventuali metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti non potranno comunque limitarsi all'acquisizione delle autodichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

5) Legge n. 297/82 -TFR Indice di rivalutazione per il mese di febbraio 2015

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai ed impiegati per il mese di febbraio 2015 è risultato pari a 106,8. Pertanto dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 2014 e quello di febbraio 2015 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di febbraio 2015 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2014 è pari a: 1,002500

6) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare del 3 marzo 2015 Testo Unico sulla Sicurezza – D.LGS. 81/08 – Soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature – Tariffe aggiornate delle prestazioni

Si informa che il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare del 3 marzo 2015 che fornisce indicazioni sul decreto 11 aprile 2011, “Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. Si segnala che la circolare in commento si compone di quattro punti, di cui si segnalano in particolare gli ultimi due di primario interesse per le imprese. Il punto 3 riguarda le nuove tariffe per le verifiche periodiche, aggiornate all'indice Istat dei prezzi al consumo relativo all'ottobre 2014 (pari a +0,9%). Tali tariffe, riportate nell'allegato 1 alla Circolare, aggiornano, sostituendole, quelle fissate dal decreto dirigenziale 23 novembre 2012, e, come queste, sono specificate per ogni singola attrezzatura e si distinguono tra quelle relative alla prima verifica periodica e quelle relative alle verifiche periodiche successive alla prima. Si sottolinea che i compensi dovuti al soggetto abilitato non possono differire, in eccesso o in difetto, di più del 15% dalle tariffe suddette, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto 11 aprile 2011. Il punto 4 riguarda le segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, segnalazioni che devono essere inviate tempestivamente al Ministero del Lavoro dall'INAIL, le ASL, ovvero le ARPA. Le segnalazioni devono comprendere le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati. L'allegato 2 alla Circolare fornisce un elenco dei comportamenti anomali con relativo provvedimento proposto, mentre l'allegato 3 contiene il modello per l'effettuazione delle segnalazioni al Ministero. Per completezza si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche periodiche sono effettuate a titolo oneroso e le

relative spese sono a carico del datore di lavoro.

7) INPS – Flusso UNIEMENS – Aggiornamento dei controlli software su matricole aziendali cessate – Messaggio n. 1990/2015

Si provvede ad informare che l'INPS con messaggio n. 1990, che si riproduce in calce alla presente, ha illustrato gli aggiornamenti apportati ai controlli in ingresso sui flussi Uniemens trasmessi in presenza di cessazione definitiva di attività (identificata dal codice "T.C.2"), sospensione di attività o cessazione preliminare di attività (identificati dai codici "T.C.3" e "T.C.1"). L'Istituto ricorda inoltre che la situazione aziendale può essere verificata dagli utenti, al momento della segnalazione degli errori specificati nel messaggio in esame, cliccando sul bottone "Mostra dati aziendali"

INPS

Roma, 18 marzo 2015

Messaggio n. 1990

Oggetto: Aggiornamento controlli software Uniemens.

In relazione all'oggetto si comunica che, a partire dal mese di gennaio 2015, i controlli in ingresso sui flussi Uniemens, riferiti a matricole aziendali che presentano codici Tipo

Cessazione, operano come segue:

- 1) Nel caso di flusso Uniemens inviato in presenza di cessazione attività definitiva, identificata da "T.C.2", la procedura blocca l'invio totale del flusso e verrà evidenziato, con apposito messaggio, l'assenza di caratteristiche contributive.
- 2) Nel caso di Flusso Uniemens inviato in presenza di sospensione attività, o cessazione preliminare di attività, identificati con "T.C.3" e "T.C.1", i flussi con periodo di competenza uguale a "M+1" rispetto al mese di cessazione o sospensione di attività" transiteranno regolarmente ma con evidenziazione di apposito avviso.

Si rappresenta, in proposito, che per le denunce già trasmesse e giacenti verrà effettuata centralmente la rielaborazione dalla procedura di verifica, per cui nessun intervento dovrà essere attivato dagli operatori di sede.

- 3) Nel caso di Flusso Uniemens inviato in presenza di sospensione attività, o cessazione preliminare di attività, identificati con "T.C.3" e "T.C.1", i flussi con periodo di competenza successivi a "M+1" rispetto al mese di cessazione o sospensione di attività, subiranno il blocco totale e sarà data apposita segnalazione.

Si ricorda altresì, che la situazione aziendale può essere verificata dagli utenti, al momento della segnalazione di questi errori, cliccando sul bottone "Mostra dati aziendali".

In allegato viene riportata la specifica delle videate.

8) PREVEDI – Iscrizione e versamento al Fondo – Proroga per l'adeguamento contrattuale – Accordo nazionale 24 marzo 2015

Si informa che lo scorso 24 marzo 2015 è stato sottoscritto l'accordo nazionale in materia di Prevedi che prevede che l'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di febbraio a causa delle problematiche tecniche relative ai programmi paga, non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva. A tal proposito si rammenta che L'Allegato 6 al verbale di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 1° luglio 2014 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'obbligo di versamento al Fondo Prevedi di un contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli contrattuali, a favore di tutti i lavoratori, sia operai che impiegati, in forza alle imprese edili. L'accordo fa seguito a quello sottoscritto lo scorso 13 gennaio sulle modalità attuative del contributo contrattuale Prevedi di 8 euro (base 100) stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2015, in sede di rinnovo del CCNL 1° luglio 2014. Considerato il perdurare delle difficoltà tecniche nel rilascio degli aggiornamenti dei programmi, le parti hanno concordato che anche l'eventuale slittamento afferente il mese di febbraio non costituisce mancato adeguamento contrattuale.

9) Decreto 14 gennaio 2015 – Riduzione premi e contributi INAIL

Lo scorso 18 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 l'allegato decreto interministeriale del 14 gennaio 2015 che conferma, sulla scorta della determina INAIL n. 327/14, per tale anno, la percentuale di riduzione del premio INAIL nella misura del 15,38%.

A tal riguardo, si ricorda che la riduzione trae origine dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 128 della Legge n. 147/13 (Legge di Stabilità 2014) che ha introdotto, con uno stanziamento rispettivamente di 1 miliardo di euro per il 2014, 1,1 miliardi di euro per il 2015 e 1,2 miliardi di euro per il 2016, uno sconto unico applicabile in sede di autoliquidazione a tutti i tipi di premio e per tutte le gestioni.

10) Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2015: IMU e TASI 2015 - Coefficienti per i fabbricati D

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2015, con il quale, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) (**vedi nota n. 1**), dovuti per l'anno 2015.

Il valore dei coefficienti, per l'anno 2015, varia da 3,11 per l'anno 1982 e precedenti, ad 1,01 per il 2015, come di seguito riportato.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

| | | | |
|------|------|-------------------|------|
| 2015 | 1,01 | 1998 | 1,54 |
| 2014 | 1,01 | 1997 | 1,58 |
| 2013 | 1,02 | 1996 | 1,63 |
| 2012 | 1,04 | 1995 | 1,67 |
| 2011 | 1,07 | 1994 | 1,73 |
| 2010 | 1,09 | 1993 | 1,76 |
| 2009 | 1,10 | 1992 | 1,78 |
| 2008 | 1,14 | 1991 | 1,81 |
| 2007 | 1,18 | 1990 | 1,90 |
| 2006 | 1,21 | 1989 | 1,89 |
| 2005 | 1,25 | 1988 | 2,07 |
| 2004 | 1,32 | 1987 | 2,25 |
| 2003 | 1,36 | 1986 | 2,42 |
| 2002 | 1,41 | 1985 | 2,59 |
| 2001 | 1,44 | 1984 | 2,76 |
| 2000 | 1,49 | 1983 | 2,94 |
| 1999 | 1,51 | 1982 e precedenti | 3,11 |

In sostanza, tali coefficienti si applicano all'ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell'anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti. I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all'anno di sostenimento. In merito, i nuovi coefficienti si applicano per determinare il valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell'IMU e della TASI (**vedi nota n. 2**).

Inoltre, restano confermati i chiarimenti forniti con la R.M. 6/DF del 28 marzo 2013, la quale precisa che nei costi devono essere considerati:

- il costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno;
- le rivalutazioni sia economiche che fiscali;
- gli interessi passivi capitalizzati;
- le spese incrementative (**vedi nota n. 3**).

Note

Nota n. 1) Come noto dal 1° gennaio 2014, la legge di stabilità 147/2013, ha previsto l'introduzione di una nuova Imposta Unica Comunale - cd. "IUC" - che si articola in tre componenti: IMU, TARI e TASI.

Nota n. 2) A tal riguardo, si ricorda che la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 214/2011.

Nota n. 3) In merito, la Risoluzione Ministeriale 6/DF ha confermato che non devono considerarsi, ai fini del calcolo, quelle sostenute e contabilizzate nello stesso anno di imposizione (ad es. le spese incrementative sostenute nel 2014 non devono essere considerate nel calcolo dell'IMU dovuta nel 2014, concorrendo alla determinazione del "costo del fabbricato" solo dal 2015).

11) Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2015: è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 20 gennaio 2015 che fissa i nuovi contributi dovuti dalle società cooperative relativi alla revisione per il biennio 2015-2016. Dal 30 marzo decorrono i 90 giorni per provvedere al versamento, come previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto

Come noto, il contributo biennale di revisione a carico delle cooperative è previsto dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 1577/1947 e deve essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Ciò premesso, i nuovi contributi dovuti dalle società cooperative, relativi alla revisione per il biennio 2015-2016, sono stati definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico con il D.M. del 20 gennaio 2015, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 30 marzo 2015. A partire da questa data, quindi, decorrono i 90 giorni utili per provvedere al versamento, così come viene previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto. Il biennio di vigilanza 2015/2016 sulle società cooperative è iniziato formalmente il 1° gennaio 2015, ed il decreto in esame arriva puntuale ad individuare e determinare l'importo dovuto da ciascuna cooperativa in base ai parametri di riferimento previsti.

Quali sono i parametri di riferimento che devono essere presi in considerazione

Il D.M. del 20 gennaio 2015 suddivide, ai fini dell'individuazione e determinazione dell'importo dovuto, le cooperative in 5 fasce distinte sulla base di tre parametri che vengono calcolati alla data del 31 dicembre 2014:

- il numero dei soci
- il capitale sottoscritto
- il fatturato

A ciascuna fascia corrisponde poi un contributo di importo diverso che va da un minimo di 280 euro fino ad un massimo di 2380 euro, come di seguito riportato:

| | Fasce e importo | Parametri | | |
|----|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| | | Numero dei soci | Capitale | Fatturato |
| a) | Euro 280,00 | Fino a 100 | Fino a euro 5.160,00 | Fino a euro 75.000 |
| b) | Euro 680,00 | Da 101 a 500 | Da euro 5.160,01 a euro 40.000,00 | Da euro 75.000,01 a euro 300.000,00 |
| c) | Euro 1.350,00 | Superiore a 500 | Superiore a euro 40.000,00 | Da euro 300.000,1 a euro 1.000.000,00 |
| d) | Euro 1.730,00 | Superiore a 500 | Superiore a euro 40.000,00 | Da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00 |
| e) | Euro 2.380,00 | Superiore a 500 | Superiore a euro 40.000,00 | Superiore a euro 2.000.000,00 |

La collocazione della cooperativa in una delle suddette fasce comporta la verifica di tutti i parametri previsti. Tuttavia, nel caso in cui la cooperativa superi anche solo uno dei parametri, il contributo si applica nella misura prevista per la fascia più alta. Se, ad esempio, una cooperativa è classificata di prima fascia per numero di soci e capitale sottoscritto e di seconda fascia per il fatturato, verserà il contributo che viene previsto per la seconda fascia. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'articolo 2425 del Codice Civile. Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di

valore dell'immobile – come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'articolo 2424 del Codice Civile – e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'articolo 2425 del Codice Civile. I suddetti contributi sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 (*“1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13. 2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse”*) e del 30% per le società cooperative di cui all'articolo 3, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (id: cooperative sociali).

Situazioni particolari

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che abbiano deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2015/2016 sono comunque tenute al pagamento del contributo (minimo), ferma restando – per quanto riguarda le società cooperative nel caso in cui ne ricorra la fattispecie – l'applicazione delle maggiorazioni di cui al punto precedente. Il termine entro cui deve essere onorato il pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di 90 giorni a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, viene determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese. Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2015.

Quali sono le modalità di pagamento

Il contributo di revisione viene riscosso esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul Modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 3010 | <ul style="list-style-type: none"> contributo biennale maggiorazione del contributo (ad esclusione del 10% dovuto dalle cooperative edilizie) interesse per mancato pagamento |
| 3011 | <ul style="list-style-type: none"> maggiorazione del 10% dovuto dalle cooperative edilizie interessi per ritardato pagamento |
| 3014 | <ul style="list-style-type: none"> sanzioni |

Il contributo deve essere versato entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, per cui per il biennio 2015/2016 il termine utile per effettuare il versamento è individuato al 29 giugno 2015.

Quali sono ed a quanto ammontano le sanzioni in caso di ritardato pagamento

Nell'ipotesi in cui la cooperativa versi il contributo entro un mese a partire dalla data della scadenza (per il biennio 2015/2016 entro trenta giorni a partire dal 29 giugno 2015 ovvero entro il 29 luglio 2015) sarà tenuta a pagare: una sanzione pari al 5% del contributo stesso più gli interessi di mora. Nel caso in cui il versamento avvenga oltre un mese dalla scadenza (ovvero, per quanto riguarda il contributo dovuto per il biennio 2015/2016, dopo il 29 luglio 2015) la sanzione dovuta sarà pari al 15% del contributo. All'uopo, si segnala che maggiori chiarimenti sul regime sanzionatorio possono essere assunti dalla lettura della Circolare n. 1556830 del 13 febbraio 2003 dell'allora Ministero attività produttive, consultabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

Attenzione

Si coglie l'occasione per segnalare che è stato altresì approvato il decreto ministeriale 23 febbraio 2015, il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 220/2002, consente al Ministero di prevedere, nei confronti delle cooperative, anche delle ispezioni straordinarie. Il decreto disciplina le modalità, i tempi ed i contenuti di queste ispezioni e la modulistica necessaria. Le ispezioni straordinarie costituiscono il livello superiore e successivo dell'attività di vigilanza e vengono opportunamente richieste in presenza di cooperative con crisi di liquidità che compromettono la continuità aziendale.

12) Chimica – Ceramica Artigianato: firmato l'accordo per la proroga della disciplina dell'apprendistato professionalizzante

È stato siglato, il 27 aprile 2015, tra CNA produzione, CNA Artistico e tradizionale, Confartigianato Chimica, Gomma Plastica e Vetro Casartigiani, Confartigianato Associazione ceramisti, Casartigiani, CLAAI e FEMCA-CISL, UILCTEM-CGIL e UILCEM-UIL, l'accordo per la proroga della vigente disciplina dell'apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs.167/2011, per le imprese artigiane dell'area Chimica-Ceramica.

Già con l'accordo del 16 ottobre 2014, le Parti avevano convenuto di prorogare fino al 30 aprile 2015 gli effetti dell'Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012, che definisce per l'Artigianato la disciplina transitoria dei contratti di apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs.14 settembre 2011 n. 167. Con la presente intesa, hanno invece, stabilito di prolungarne ancora gli effetti fino al 31 maggio 2015, specificando inoltre, che a partire dal 1° maggio 2015 la regolamentazione

prevista dalla presente intesa, potrà essere applicata anche ai rapporti di lavoro in apprendistato eventualmente instaurati successivamente alla data del 30 novembre 2014.

In sintesi in contenuti dell'accordo interconfederale:

La durata del periodo di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere laddove superiore ai 5 anni deve essere ridotta a 5 anni, a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.

La retribuzione spettante all'apprendista è quella stabilita dai contratti collettivi. Relativamente ai soli semestri per i quali, in questi contratti, è previsto che la retribuzione venga determinata applicando il sistema del sotto inquadramento, fino ad un massimo di due livelli rispetto a quello di destinazione finale, si conviene che la retribuzione dell'apprendista sia determinata applicando la corrispondente percentuale. Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili formativi stabiliti dai contratti collettivi e, in assenza di questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento dei CCNL. Detta formazione non potrà essere inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

13) METALMECCANICA CONFAPI: firmato l'accordo per la fruizione del congedo parentale su base oraria

È stato sottoscritto il 15 aprile 2015 tra Unionmeccanica Confapi e Fiom-Cgil, l'accordo finalizzato a consentire la fruizione del congedo parentale su base oraria per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate ad UNIONMECCANICA. Il contratto Unionmeccanica è il primo accordo nazionale che recepisce la nuova normativa sul congedo parentale adeguata alla Direttiva Europea del 2010, migliorando le condizioni delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori e rendendo realmente fruibili le disposizioni legislative e contrattuali. Il congedo parentale, pertanto, potrà essere fruito in maniera frazionata ad ore individuando una soglia minima di due ore, riproporzionata per i rapporti di lavoro part-time, e la fruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo inferiore, nel mese di utilizzo, ad una giornata lavorativa. Per poter esercitare tale diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva e indicando:

- la durata del periodo di congedo parentale richiesto;
- il numero di giornate equivalenti alle ore complessivamente richieste nel periodo;
- il calendario del frazionamento a ore richiesto nel periodo.

Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro e a presentare richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio della fruizione ad ore del congedo parentale. Inoltre sono stati definiti:

- quali sono i criteri di calcolo da adottare per la determinazione della retribuzione oraria, stante la frazionabilità massima stabilita in gruppi di due ore e la programmazione di una fruizione minima di otto ore al mese, i criteri restano i medesimi applicati ad oggi nel calcolo dell'indennità dovuta su giornata piena di 8 ore che rappresenta l'ordinaria prestazione lavorativa (lavoro di otto ore giornaliero per cinque giorni la settimana);
- il monte orario complessivo che rientra nella disponibilità della madre lavoratrice e del padre lavoratore che, relativo a sei mesi di congedo, verrà effettuato come segue: giorni medi annui $365,25 : 7$ giorni in una settimana = 52,18 settimane medie annue x 40 ore settimanali = 2.087,20 ore annue : 12 mesi = 173,93 ore medie mensili x 6 mesi = 1.044 ore totali di congedo parentale.

Nel caso in cui, per ragioni non prevedibili e indipendenti dalla volontà della madre lavoratrice e/o

del padre lavoratore e dell'azienda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malattia della lavoratrice e/o del lavoratore, malattia del bambino e di conseguenza una diversa programmazione delle modalità di utilizzo dei congedi parentali, ricorso agli ammortizzatori sociali, ect.), l'utilizzo delle ore programmate, e comunicate all'Inps, subisca modifiche tali che non permettono, nel mese di utilizzo, l'intero conguaglio delle ore in giornate equivalenti:

- le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo alla lavoratrice e/o al lavoratore e conguagliate dall'azienda all'INPS nel mese successivo al mese di fruizione
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro le ore residue non conguagliabili all'INPS, perché frazioni di giornata equivalente, saranno coperte con l'utilizzo delle ore residue di ferie o Par.

14) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello n. 13/2015: chiarimenti in materia di spettanza della NASPI in caso di licenziamento per motivi disciplinari e per chi “concilia”

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali spetterà anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari ed a coloro che hanno accettato la “*conciliazione agevolata*” introdotta dal Jobs Act, la nuova indennità di disoccupazione (NASPI) in vigore a partire dal primo maggio. In questo senso si è infatti espresso il Ministero con l'interpello n. 13/2015, in risposta all'istanza avanzata dalla Cisl. Analizzando la recente normativa (Decreto Legislativo n. 22/2015 sui nuovi ammortizzatori sociali), il Ministero ha precisato che la NASPI deve essere riconosciuta a tutti quei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, nonché nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e in quelle di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Da questa constatazione consegue che, a differenza di quanto accadeva con la precedente ASPI, nella quale il legislatore aveva indicato tassativamente quali fossero le fattispecie di esclusione dal beneficio, per la “*Nuova Prestazione di Assicurazione per l'Impiego*” è stato solo specificato l'ambito applicativo “*in positivo*”, senza con questo indicare quali siano le ipotesi di esclusione. Quindi, secondo quanto deciso dal Ministero, devono essere fatte rientrare nel perimetro applicativo delle norme in materia di NASPI anche le ipotesi relative ai licenziamenti per motivi di carattere disciplinare in quanto rientranti tra quelle di disoccupazione “*involontaria*” riconosciute per l'accesso all'indennità. Anche perché, sottolinea la nota ministeriale, tale forma di provvedimento espulsivo non può essere connotata come “*volontaria*”, e ciò in base alle considerazioni secondo cui l'adozione del provvedimento disciplinare non avviene in modo automatico, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, e perché la il provvedimento disciplinare potrebbe essere impugnato in quanto ritenuto illegittimo. Quanto alla nuova procedura della c.d. offerta di conciliazione “*agevolata*” che è stata introdotta con l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 23/2015 (in materia di contratto a tutele crescenti), anche in tal caso, il dicastero si è espresso ritenendo applicabili le regole in materia di NASPI. La norma, infatti, stabilisce nello specifico che, nell'ipotesi di licenziamento, il datore di lavoro ha la possibilità di offrire al lavoratore un “*importo*” per rinunciare all'impugnazione del licenziamento, anche nel caso in cui questa sia già stata proposta. Tuttavia, fa notare il Ministero, all'accettazione dell'offerta da parte del lavoratore non consegue mutamento del titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che rimane sempre il licenziamento, facendo nascere, dunque, il diritto a fruire della NASPI quale ipotesi di disoccupazione involontaria.

15) Corte Costituzionale - sentenza n. 33, pubblicata in G. U. 18/03/2015 n. 11: la tracciabilità dei flussi finanziari è competenza statale

Le misure specifiche di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, richiedendo un'applicazione uniforme su tutto il territorio dello Stato, gravitano nel campo occupato dalla normativa statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza», rispetto alla quale il legislatore regionale è estraneo. È quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 33, pubblicata in G. U. 18/03/2015 n. 11, che è intervenuta a seguito di un rinvio del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata), in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 27, secondo comma, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione. In particolare, l'articolo 2 della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 prevedeva l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare il numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti dovevano far confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario, dal canto suo, si doveva avvalere di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale. Il mancato rispetto di tale obbligo comportava la risoluzione per inadempimento contrattuale. Inoltre, nello stesso articolo era previsto che i bandi di gara dovessero prevedere, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria fossero rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. A fronte di tale disciplina regionale, la Corte ha anzitutto confermato che, ai fini di individuare l'eventuale competenza esclusiva del legislatore statale, deve tenersi conto che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione «non può identificarsi in una materia a sè, ma rappresenta [...] un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica» (sentenza n. 401 del 2007).

Ciò premesso, secondo la stessa Corte, il citato articolo 2 della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 va senz'altro ricondotto alla materia, di esclusiva competenza statale «ordine pubblico e sicurezza», che per costante giurisprudenza ha per oggetto le «misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico» (ex plurimis, sentenza n. 118 del 2013). Pertanto, sussiste, nel caso in esame, una sovrapposizione dell'intervento regionale sulla tracciabilità dei flussi finanziari pubblici, laddove la legge regionale, imponendo l'utilizzo di un unico conto corrente, riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 3 della legge statale n. 136 del 2010, che è stato elaborato - al pari della prima disposizione - con lo scopo di prevenire negli appalti pubblici i «reati che possano originarsi dal maneggio del pubblico denaro, con riferimento soprattutto all'infiltrazione criminale e al riciclaggio» (sentenza n. 35 del 2012). Inoltre, la stessa Corte evidenzia che la disciplina statale non prescrive la nullità del bando per mancata previsione della risoluzione contrattuale, nel caso in cui un soggetto apicale dell'impresa aggiudicataria venga rinviato a giudizio; ciò nonostante anche la norma regionale abbia la medesima finalità di prevenzione e contrasto dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Il legislatore statale prevede, infatti, oltre la causa di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - *“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita*

*semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società”) l'utilizzo dell'informazione antimafia interdittiva come motivo di inibizione alla stipulazione, approvazione o autorizzazione del contratto ed il potere di recederne, nel caso sia stato concluso [ai sensi degli articoli 84, comma 4, lettera a (“*dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356*”), e 94, comma 1 (“*Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni*”) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»). Le considerazioni che precedono consentono alla Corte di affermare che, considerata la coincidenza tra finalità delle norme impugnate e l'oggetto materiale su cui incidono, gli strumenti normativi impiegati non possono che gravitare nel campo occupato dalla normativa statale, cui spetta la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza. Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008., senza che possa essere invocata l'autonomia speciale statutariamente accordata alla Regione siciliana (sentenza n. 55 del 2001).*

15) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 4596 del 6 marzo 2015: la violazione degli obblighi di riservatezza e fedeltà legittima il licenziamento

Secondo quanto è stato deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza del 6 marzo 2015, n. 4596 è legittimo il licenziamento del dipendente che si è appropriato ed ha riprodotto fotocopiandoli documenti aziendali riservati contenenti descrizioni e istruzioni tecniche sulle modalità di produzione di alcuni prodotti.

Nel caso di specie, un lavoratore aveva presentato ricorso innanzi al Tribunale allo scopo di impugnare il licenziamento che gli era stato intimato da parte della società per cui lavorava per aver riprodotto, fotocopiandoli, ed avere detenuto documentazione riservata contenenti descrizioni e istruzioni tecniche relative ai procedimenti ed alle modalità di produzione di beni (gruppi frigoriferi ed accessori) dell'azienda stessa. Il dipendente, oltre, alla pretesa relativa al reintegro nel suo posto di lavoro richiedeva anche il relativo risarcimento dei danni di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La Corte d'appello però, confermando la decisione di primo grado, riggettava il ricorso promosso da parte del dipendente, un operaio specializzato già precedentemente demansionato, sostenendo che lo stesso con la sua condotta aveva compiuto un grave inadempimento degli obblighi di fedeltà e riservatezza, diffondendo notizie e dati tecnici che potevano ledere il segreto industriale, in particolare in riferimento alle modalità produttive ed al "know how". Inoltre, aggiungeva il giudice d'appello che dal lavoratore non era stata in alcun modo contestata la circostanza rilevata dal datore di lavoro che l'attore era interessato alla gestione, in un Paese straniero, di un'impresa costituita allo scopo di commercializzare prodotti nello stesso settore in cui operava la società datrice, con effetti pregiudizievoli sulla concorrenza e conseguentemente anche

dannosi per la suddetta società Concordando con il giudizio di I e II grado, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che si appropria e riproduce fotocopiandoli documenti aziendali riservati, contenenti descrizioni e istruzioni tecniche sulle modalità di produzione di alcuni prodotti. Inoltre, ha ribadito che il recesso del datore è giustificato dalla violazione da parte del lavoratore degli obblighi di riservatezza e fedeltà visto che possono ledere il segreto industriale

Gli approfondimenti della circolare sindacale e previdenziale

Con il comunicato stampa del 1° aprile scorso, l'INPS ha provveduto al riepilogo dei contributi previsti per le collaborazioni familiari e le badanti per l'anno 2015. La prima scadenza è appena trascorsa (10 aprile scorso), ma può essere utile riepilogare la contribuzione dei lavoratori domestici.

L'INPS, con il comunicato stampa diramato in data 1° aprile 2015, ha rammentato, in occasione della scadenza, peraltro appena trascorsa del 10 aprile 2015, quali siano i contributi dovuti per il personale domestico nel 2015. A tal fine ha riportato le due diverse tabelle contributive che devono essere utilizzate, una per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, senza il relativo contributo addizionale, e l'altra, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, con il contributo addizionale.

Quali sono le modalità per effettuare il pagamento

Per quanto riguarda il pagamento l'INPS ha evidenziato che può essere effettuato, a scelta del contribuente, con uno dei seguenti mezzi:

- online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito attraverso il "Portale dei Pagamenti", al quale si accede tramite la sezione dei Servizi OnLine nella homepage del sito;
- utilizzando il bollettino MAV- inviato dall'INPS o generato attraverso il sito Internet www.inps.it, accedendo al Portale dei pagamenti – Lavoratori domestici – Entra nel servizio, pagabile senza commissioni presso le banche oppure presso un qualsiasi ufficio postale, con addebito della specifica commissione;
- chiamando il Contact Center - numero gratuito 803164 per le chiamate da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare secondo la tariffazione stabilita dal proprio gestore – e comunicando i dati della carta di credito;
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche".

Il pagamento è disponibile, anche senza necessità di supporto cartaceo:

- presso tutte le tabaccherie che espongono il logo "Servizi INPS";
- presso tutti gli sportelli bancari di Unicredit Banca;
- tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;
- presso tutti gli sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche.

Le Tabelle dei Contributi Orari 2015

L'importo dei contributi dovuti per l'anno 2015 per i lavoratori domestici risulta essere quasi invariato rispetto al 2014 ed è evidenziato nelle due tabelle pubblicate più sotto. Devono essere versati interamente da parte dei datori di lavoro, che poi possono trattenere dalla retribuzione la quota a carico della colf, della badante o della baby sitter. I valori esposti nelle tabelle servono per calcolare il versamento relativo al primo trimestre del 2015. Ma anche, quando si interrompe un rapporto di lavoro e quindi bisogna versare tutti i contributi maturati dal lavoratore fino al momento delle dimissioni o del licenziamento.

| Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Rapporti di lavoro a tempo indeterminato | | |
| Retribuzione oraria effettiva | Importo contributo orario | |
| | <i>Comprensivo quota CUA</i> | <i>Senza quota CUA</i> |
| fino a € 7,88 | € 1,39 (€0,35) | € 1,40 (€0,35) |
| oltre € 7,88 fino a € 9,59 | € 1,57 (€0,39) | € 1,58 (€0,40) |
| oltre € 9,59 | € 1,91 (€0,48) | € 1,93 (€0,48) |
| Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 1,01 (€0,25) | € 1,02 (€0,25) |
| Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) | | |

| Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Rapporti di lavoro a tempo determinato | | |
| Retribuzione oraria effettiva | Importo contributo orario | |
| | <i>Comprensivo quota CUA</i> | <i>Senza quota CUA</i> |
| fino a € 7,88 | € 1,49 (€0,35) | € 1,50 (€0,35) |
| oltre € 7,88 fino a € 9,59 | € 1,68 (€0,39) | € 1,69 (€0,40) |
| oltre € 9,59 | € 2,05 (€0,48) | € 2,06 (€0,48) |
| Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 1,08 (€0,25) | € 1,09 (€0,25) |
| Comprensivo contributo addizionale (comma 28, articolo 2, Legge 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti. | | |

La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Come deve essere calcolato l'importo dei contributi da versare

L'importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre si ottiene moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore retribuite nel trimestre al quale si riferisce il versamento. Per determinare il contributo orario si individua, in base alle tabelle di cui sopra, la fascia in cui è compresa la retribuzione oraria effettiva ed il contributo orario corrispondente a tale fascia. Esempio: prendendo come riferimento la retribuzione oraria di 8,66 euro (comprensiva della quota di tredicesima) il datore di lavoro dovrà pagare per 4 l'anno 2013 un contributo orario di 1,55 euro. L'importo del contributo orario va moltiplicato per il numero delle ore retribuite nel trimestre. Quindi, se il collaboratore domestico lavora 24 ore a settimana: 24 ore x 13 sabati (13 settimane) = 312 (totale ore lavorate nel trimestre). Le ore retribuite nei giorni successivi all'ultimo sabato del trimestre considerato vanno aggiunte a quelle del trimestre solare successivo. Le sanzioni Se si pagano i contributi in ritardo, al Datore di Lavoro possono essere elevate sanzioni pecuniarie da parte dell'INPS, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo (attualmente pari al 6,50% su base annua) e per un massimo del 40% sull'importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di

contestazioni o richieste da parte dell'INPS, INAIL e Ispettorato del Lavoro. Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell'evasione contributiva, sanzionata con un'aliquota del 30% in base annua sull'importo evaso nel trimestre.

4 maggio 2015
Massimo Pipino